



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2010, proposto da:
XXXXX, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso
dall'avv. XXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
XXXXXXXXXXXX, n. 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata
per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
Dirigente Scolastico dell'I.I.S. XXXXX,
Commissione D'Esame di Stato N. Mirr9t004 Presso L'I.I.S. XXXX,
Commissione di Vigilanza Per Gli Esami di Stato dell'Ufficio Scolastico
Provinciale;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 22.6.2010 di allontanamento dalla sede di esame dell'I.I.S. XXXXX con conseguente esclusione dalle prove d'esame del candidato di cui all'estratto del verbale n.5 del 22 giugno 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 il cons. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

1) Preliminarmente il collegio osserva che sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio con sentenza resa in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2) Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con il quale è stato allontanato dalla sede degli esami di stato ed escluso dagli esami medesimi per avere "scientemente contravvenuto alla normativa, trattenendo con sé il telefonino acceso". Come precisato nel verbale n. 5 del 22 giugno 2010, nel corso dello svolgimento della prima prova scritta degli esami di maturità alle ore 9,30 squillava il telefono cellulare del candidato XXXXX; il telefono veniva immediatamente ritirato dal Presidente della commissione, il quale dopo essersi consultato con gli

uffici e i componenti della commissione, disponeva l'allontanamento del candidato dalla sede d'esame e la sua esclusione dagli esami di stato.

Il ricorrente sostiene di non aver maneggiato, né fatto uso del cellulare, che deteneva nell'erronea convinzione di averlo invece lasciato a casa; assume inoltre che la normativa sanziona, con l'effetto invalidante della prova, non il semplice possesso del cellulare, ma il suo uso per comunicazioni con soggetti esterni all'ambito della sede d'esame (evenienza che sarebbe esclusa dai dati riportati nei tabulati relativi all'utenza telefonica, depositati in giudizio); deduce, infine, che la commissione, che non ha addebitato al ricorrente di aver fatto uso del cellulare, avrebbe quindi dato una lettura arbitrariamente estensiva alla normativa vigente, sanzionando con la sanzione espulsiva la mera detenzione e la mancata consegna dell'apparecchio di telefonia mobile, senza peraltro considerare il profitto e la condotta dimostrati dal candidato nel corso dell'anno scolastico e denotati dai buoni voti riportati nel giudizio di ammissione all'esame di stato.

3) Il ricorso è fondato.

La circolare ministeriale n. 50 del 7 giugno 2010, che è stata depositata dalla difesa erariale, reca istruzioni inerenti l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e non è quindi applicabile alla fattispecie in esame.

Le istruzioni sulle modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono invece dettate nella ordinanza ministeriale n. 44 del 5 maggio 2010, che non contiene tuttavia alcuna previsione circa il divieto per i candidati di detenere telefoni cellulari durante le prove degli esami di maturità.

La questione controversa trova disciplina nella nota ministeriale n. 3614 dell'11 maggio 2010, recante disposizioni sugli adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all'esame di Stato conclusivo dell'anno scolastico 2009-2010; in essa si stabilisce che "è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare

a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove”.

La riferita disposizione prescrive il divieto di introduzione e di detenzione dei predetti dispositivi nel corso delle prove scritte, ma sanziona con l'esclusione dalle prove d'esame “coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli”.

Al fine quindi di ritenere sussistente il presupposto per l'applicazione della sanzione espulsiva è necessario che il candidato utilizzi l'apparecchio di telefonia mobile per trasmettere all'esterno informazioni circa l'oggetto delle prove d'esame o per ricevere aiuti per l'esecuzione delle prove scritte.

Invero, come è stato già affermato “ciò che inficia l'idoneità dell'elaborato ad esprimere il livello di preparazione del candidato è il contatto con soggetti esterni all'ambito in cui si svolge l'esame e che, ove riscontrato, determina l'effetto invalidante della prova” (cfr. CdS VI, 19 marzo 2008 n. 1214).

Nella fattispecie in esame al ricorrente è stato contestato unicamente il possesso del telefono cellulare, in violazione del divieto di detenere apparecchi telefonici o altri strumenti idonei a consentire comunicazioni con l'esterno, mentre è incontroverso che egli non ne abbia fatto concreto uso per comunicare con l'ambiente esterno; il che non consente di ritenere integrata la fattispecie dell'illecito disciplinare sanzionabile con l'esclusione dagli esami.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato,

Le spese del giudizio possono comunque compensarsi, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.

4) Al difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con delibera della speciale Commissione del 19 luglio 2010 (in atti), spetta la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio al precedente art. 82, rimette all'Autorità Giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei "valori medi delle tariffe professionali vigenti", tenuto conto dell' "impegno professionale". L'art. 2, comma secondo, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione di compensi per gratuito patrocinio.

Ciò posto, in relazione alla natura della controversia, alla circostanza che l'attività difensiva si è sostanzialmente esaurita nella fase cautelare e all' impegno professionale richiesto ed applicato l'art. 130 del menzionato D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, si configura congrua la liquidazione di euro 850,00 per onorari, euro 450,00 per diritti, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese tra le parti.

Liquida in favore dell'avv. XXXXX i corrispettivi per gratuito patrocinio indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO